



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E
ASSENTU DE SOS SARTOS

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

- CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE -

COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI E A PROGETTI DI RILIEVO INTERNAZIONALE PROMOSSE DA ORGANISMI NAZIONALI E ESTERI, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – ANNUALITA' 2012

(Legge Regionale 30 giugno 2011 n.12, articolo 3, comma 3)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il Centro Regionale di Programmazione rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.10/18 del 28/2/2012, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sino al 26 novembre 2012 i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso alla procedura prevista per l'Annualità 2012 del cofinanziamento regionale per la partecipazione ai programmi, ai progetti e alle collaborazioni di rilievo internazionale promossi e finanziati da organismi nazionali e esteri, dall'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 2011, n.12 e secondo le direttive di attuazione approvate con la Determinazione n.8312/1026 del 12/10/2012.

2. La procedura è finalizzata a:

- assicurare ricadute positive sul territorio regionale provenienti dalla partecipazione attiva degli attori regionali a progetti internazionali;
- attivare dinamiche di confronto e di scambio di buone prassi con realtà internazionali;
- allargare le aree geografiche e gli ambiti tematici di cooperazione;
- rafforzare la competitività regionale e favorire l'accesso a risorse aggiuntive di finanziamento.

3. I benefici sono concessi a titolo di cofinanziamento a fronte dell'avvenuto accesso dei soggetti richiedenti al finanziamento principale delle attività progettuali o della collaborazione internazionale, da dimostrare documentalmente. I benefici non comportano l'attivazione di procedure di concessione di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti, anche in forma associata, aventi sede in Sardegna e che partecipano a programmi, progetti e collaborazioni di rilievo internazionale cofinanziati da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali:
 - a) Enti Pubblici, con esclusione dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.
 - b) Università e centri di ricerca;
 - c) Autonomie funzionali;
 - d) Organizzazioni delle parti sociali ed economiche regionali;
 - e) Organizzazioni non profit, associazioni;
 - f) Soggetti privati.

2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura, i soggetti diversi dagli enti pubblici devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente costituiti da almeno 2 anni;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
 - c) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;
 - d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda d'accesso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna la restituzione;
 - f) partecipare, in qualità di capofila o di partner, ad un progetto di rilevanza internazionale promosso e approvato da organismi nazionali, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali o ad una collaborazione internazionale di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, finanziato da organismi nazionali, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali entro il termine stabilito dall'articolo 8 del presente Avviso.

ARTICOLO 3

Campo di applicazione, condizioni generali e dotazione finanziaria

1. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L.R. 12/2011, con la presente procedura l'Amministrazione Regionale intende favorire la partecipazione degli attori locali sardi che operano in tutti i campi di attività in cui si esplica la cooperazione internazionale, attraverso l'erogazione di un contributo a titolo di cofinanziamento, nella misura massima di cui al successivo comma 9, per la partecipazione del soggetto richiedente al progetto o alla collaborazione cui la domanda si riferisce.

2. Il contributo viene concesso solo ed esclusivamente ai soggetti che partecipano a progetti risultati idonei e finanziati nelle procedure avviate da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. In caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale, il contributo può essere concesso anche prescindendo dall'espletamento di procedure avviate dagli organismi citati, purché le collaborazioni siano state valutate di comprovato livello scientifico da organismi indipendenti secondo standard internazionali di valutazione.

3. Le risorse disponibili per il presente Avviso, pari a Euro 1.000.000,00, trovano copertura nel bilancio della Regione - U.P.B. S01.03.010, Fondo per lo Sviluppo e la competitività. Dette risorse sono destinate nella misura del 40% a riserva del cofinanziamento dei progetti e nella misura del 60% a riserva del cofinanziamento delle collaborazioni di rilievo internazionale. Le risorse eventualmente rinvenienti da una delle due riserve incrementano la dotazione dell'altra riserva.

4. Possono presentare domanda d'accesso alla riserva del 40% di cui al comma precedente i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 che partecipano a progetti e procedure di finanziamento con valenza internazionale avviate e approvate da organismi nazionali ed esteri, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono, alternativamente, presentare domanda d'accesso alla riserva del 60% di cui al comma precedente qualora, nel quadro di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico valutate secondo standard internazionali, intendano integrare il finanziamento ricevuto per garantire maggiori ricadute delle attività in campo scientifico e economico.

5. Il cofinanziamento viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, a copertura parziale delle quote di partecipazione a un progetto specifico poste a carico dei soggetti regionali. Sono finanziabili, oltre al contributo e se non già rendicontabili sul progetto, le spese connesse alle fasi di predisposizione della proposta progettuale ammessa a finanziamento e di gestione del ciclo progettuale nella misura massima del 5% del beneficio regionale concesso. Resta inteso che a queste tipologie di spese extra-progettuali si applicano le stesse procedure di rendicontazione previste dalla procedura principale a cui accede il soggetto richiedente.

6. Il contributo concesso a valere sulla presente procedura non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da fonti del bilancio regionale.

7. Non verranno finanziati progetti che prevedano ricerche, studi e realizzazione di attività formative tematiche già attivate con altri strumenti a livello regionale. In nessun caso saranno ammesse a finanziamento iniziative previste da Linee di Attività a valere sul P.O. FESR 2007-2013, sul P.O. FSE 2007-2013 o sugli interventi previsti dal PSR-FEASR 2007-2013.

8. Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che partecipano alle procedure avviate ai sensi del Settimo Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell'Unione Europea (7° PQ), in quanto già contemplati con apposita procedura premiale da parte dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 7/2007. Sono inoltre esclusi i soggetti partecipanti a progetti che beneficiano di risorse regionali o di risorse comunitarie rinvenienti dai Programmi della Cooperazione Territoriale Europea.

9. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente procedura si applicano i seguenti criteri:

i. ogni singolo soggetto, in qualità di capofila o di partner, può beneficiare di un solo contributo per un progetto o per una collaborazione internazionale. I progetti e le collaborazioni internazionali possono avere valenza pluriennale;

ii. per i progetti di cui alla riserva del 40% prevista dal comma 3, il contributo è concesso nell'intensità massima del 50% della quota di partecipazione al progetto del soggetto richiedente, sino ad un ammontare massimo di 200.000,00 Euro;

iii. per le collaborazioni di cui alla riserva del 60% prevista dal comma 3, tale limite è elevato ad un massimo di 500.000,00 Euro, ferma restando l'intensità massima del 50% della quota di partecipazione alla collaborazione del soggetto richiedente.

ARTICOLO 4

Iter procedurale

1. Le domande di accesso per il presente Avviso possono essere presentate entro il 26 novembre 2012. La procedura di valutazione è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. L'iter procedurale per la presentazione, ammissione e valutazione delle proposte progettuali ai fini dell'erogazione del contributo è articolato come segue:

- a) presentazione della Domanda di accesso alla procedura da parte dei richiedenti il contributo, in autocertificazione, corredata della Scheda tecnica e della documentazione attestante l'avvenuto finanziamento del progetto o della collaborazione internazionale;
- b) verifica dell'ammissibilità delle domande di accesso sulla base dei dati dichiarati;
- c) valutazione della domanda e dei documenti presentati al fine di verificare la coerenza della proposta con le strategie regionali, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 11;
- d) ammissione provvisoria al contributo per le proposte coerenti con le strategie regionali.

3. Le proposte valutate come coerenti con le strategie regionali sono ammesse al cofinanziamento sino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'Annualità 2012.

ARTICOLO 5

Soggetto attuatore

Gli adempimenti istruttori per l'espressione della dichiarazione di coerenza, la concessione dei contributi, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche sono svolti dal Centro Regionale di Programmazione, che per la fase di verifica di ammissibilità alla procedura di cofinanziamento e per la fase di valutazione della coerenza della proposta si avvale di un Comitato di Valutazione.

ARTICOLO 6

Modulistica d'accesso e presentazione delle domande

1. La modulistica d'accesso alla procedura, secondo i modelli allegati al presente avviso, si articola in:
 - i. domanda d'accesso;
 - ii. scheda progettuale;
 - iii. documentazione comprovante l'avvenuto accesso al finanziamento principale.
 - iv. nel caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, la valutazione rilasciata da un organismo indipendente.
2. La domanda di accesso, presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Avviso, deve essere sottoscritta nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 dal rappresentante legale dell'organismo che richiede il contributo o da suo delegato. La domanda deve essere presentata unitamente alla scheda progettuale e alla documentazione comprovante l'avvenuto accesso al finanziamento principale e, nel caso di collaborazioni internazionali di particolare interesse per la strategia regionale e di comprovato livello scientifico, dalla valutazione rilasciata da un organismo indipendente.
3. La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it.
4. Le domande di accesso vengono ordinate cronologicamente per data di ricezione e istruite secondo tale ordine. Le domande presentate successivamente alla data di scadenza non verranno prese in considerazione.
5. Non è ammessa la presentazione da parte dello stesso soggetto di più di una domanda, a prescindere dalla riserva di cofinanziamento di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

ARTICOLO 7

Condizioni di ammissibilità

1. Sono ammesse alla procedura di valutazione le domande presentate per i progetti o le collaborazioni internazionali finanziati nei 15 mesi precedenti la data di scadenza fissata per il presente Avviso. Il finanziamento principale del progetto o della collaborazione internazionale deve essere provato allegando alla domanda di accesso la relativa documentazione.

ARTICOLO 8

Verifica dell'ammissibilità

1. Il Centro Regionale di Programmazione, attraverso il Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 10, verifica la completezza della documentazione di accesso ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione.
2. Le domande non conformi alla modulistica e/o incomplete non sono considerate ammissibili e sono respinte con specifiche note motivate, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n.241. Non sono ammesse integrazioni.

ARTICOLO 9

Comitato di valutazione

1. Le attività istruttorie e di valutazione delle domande pervenute entro il termine di scadenza del presente Avviso sono affidate ad un Comitato di valutazione. Conclusa la fase di valutazione sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 11, il Comitato redige una relazione istruttoria esprimendo la coerenza o la non coerenza dei progetti o delle collaborazioni con le strategie regionali.

ARTICOLO 10

Criteri di valutazione

1. La valutazione consentirà di verificare la coerenza delle attività dei progetti e delle collaborazioni con le strategie regionali attraverso l'assegnazione di un punteggio ottenuto sulla base dei seguenti criteri:

I. Ruolo svolto nel progetto (max 10 punti)

Capofila	10 pt
Partner	5 pt

II. Credenziali e esperienza del soggetto richiedente (max 20 punti)

Ottimo	20 pt
Buono	15 pt
Sufficiente	10 pt
Insufficiente	5 pt
Scarso	0 pt

III. Coerenza delle ipotesi progettuali con le linee di indirizzo programmatico dell'Amministrazione regionale e con le priorità tematiche della politica regionale unitaria (max 40 punti)

Ottimo	40 pt
Buono	30 pt
Sufficiente	20 pt
Insufficiente	10 pt
Scarso	0 pt

IV. Contribuzione del progetto per una articolata partecipazione degli attori regionali e per le ricadute territoriali legate alle attività progettuali (max 20 punti)

Ottimo	20 pt
Buono	15 pt
Sufficiente	10 pt
Insufficiente	5 pt
Scarso	0 pt

V. Azioni su aree geografiche prioritarie, con una preminente attenzione ai Paesi dell'area del Mediterraneo (max 10 punti)

Ottimo	10 pt
--------	-------

Sufficiente	6 pt
Insufficiente	2 pt

2. Per superare la fase di valutazione, i progetti o le collaborazioni internazionali dovranno raggiungere un punteggio non inferiore a 60 punti.

ARTICOLO 11

Approvazione degli esiti istruttori

1. Alla conclusione dell'attività istruttoria, il Comitato di valutazione trasmette gli esiti della valutazione al Direttore del Centro Regionale Programmazione per l'adozione dei provvedimenti di concessione o di non ammissibilità al cofinanziamento regionale.
2. Il Centro Regionale Programmazione comunica l'esito dell'istruttoria e della valutazione ai soggetti richiedenti, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Gli esiti dell'istruttoria sono pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it entro 15 giorni dal termine dell'istruttoria.

ARTICOLO 12

Erogazione del contributo

- Il Centro Regionale Programmazione adotta i provvedimenti di concessione del contributo a titolo di cofinanziamento per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda agevolabile dovesse essere coperto solo in parte, si procederà alla concessione della somma pari alla disponibilità residua. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare formalmente al contributo concesso in misura ridotta.
2. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Ai soggetti privati sarà richiesta una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dell'importo erogato a titolo di cofinanziamento.
 3. Il soggetto beneficiario dovrà dare evidenza del contributo ottenuto nella propria contabilità.

ARTICOLO 13

Monitoraggio e Controlli

1. Il Centro Regionale di Programmazione effettuerà, direttamente o indirettamente, attività di controllo presso i soggetti beneficiari del cofinanziamento regionale allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, monitorare lo stato di avanzamento e di attuazione delle attività progettuali e le relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Direttive di attuazione.

ARTICOLO 14

Revoca delle agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inadempienze rispetto all'attuazione delle attività progettuali determina la revoca motivata da parte del Centro Regionale di Programmazione delle risorse concesse a titolo di cofinanziamento e l'avvio delle procedure di recupero delle stesse, maggiorate dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca. Si procederà alla revoca del cofinanziamento concesso e al recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di finanziamento;
- b) utilizzo totale o parziale del cofinanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
- c) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato e intervento realizzato.

2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 15

Riservatezza delle informazioni

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita ai fini della presente procedura saranno utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento e della individuazione dei beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 16

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento della presente procedura è il Centro Regionale di Programmazione – Gruppo di lavoro “Cooperazione Territoriale Europea”.

ARTICOLO 17

Informazioni per le procedure di accesso

Tutte le informazioni concernenti la presente procedura possono essere richieste al Centro Regionale di Programmazione – Via Cesare Battisti 1 – 09123 Cagliari - Ufficio Relazioni con il Pubblico, al seguente indirizzo di posta elettronica: crp.urp@regione.sardegna.it

Il Direttore
Gianluca Cadeddu